



Il Direttore Generale

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento

(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, pubblicato sulla GUE del 30 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (di seguito PON SPAO), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, a titolarità dell'ANPAL, la cui riprogrammazione è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2017) 8928 del 18.12.2017;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

CONSIDERATA la Raccomandazione del 22/4/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a

titolarità dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), la cui riprogrammazione è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 - ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.";

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", in quanto applicabile;

VISTI gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalla scheda descrittiva della Misura 7.2 "Supporto per l'accesso al credito agevolato" del PON IOG, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con apposito Accordo di finanziamento stipulato in data 11 dicembre 2015 con INVITALIA, soggetto gestore designato – ha costituito il Fondo

SELFIEmployment, ai sensi degli artt. 37-46 del Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di sostenere e affiancare l'avvio di microimpresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia per i Giovani di età superiore a 18 anni;

VISTO che l'ENM è ente pubblico non economico, catalogato dall'Istat nell'ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell'attività economica (GU 176 del 31 luglio 2009 – Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311), ed opera quale strumento diretto del Governo italiano per la promozione della microfinanza identificata quale dispositivo basilare per l'attuazione di una politica economica improntata al bene comune e alla centralità della persona e della microimpresa;

VISTO che l'ENM è stato istituito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 (c.d. "Decreto sviluppo"), che all'art. 8 comma 4 bis costituisce il Comitato nazionale permanente per il microcredito (istituito con il decreto-legge 2/2006 art.4 bis, comma 8) in Ente pubblico non economico - mutandone la denominazione in Ente Nazionale per il Microcredito - e attribuendogli nuovi compiti e funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari e delle attività con essi realizzate a valere sui fondi dell'Unione europea;

VISTO che l'ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l'inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;

VISTO che l'ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predispone un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 2 luglio 2010;

VISTO che il Ministero degli Affari Esteri DGUE – Ufficio I, con nota del 17/11/2011, prot. MAE 03163612011 ha trasmesso a Bruxelles la nota dell'Ente Nazionale per il Microcredito con la quale lo stesso informa che la legge 106 del 12 luglio 2011 ha attribuito all'Ente, le funzioni di Ente Coordinatore Nazionale con compiti in materia di strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, in particolare per quanto concerne gli strumenti di microfinanza attivati da programmi a gestione diretta dell'UE;

CONSIDERATO che l'Ente Nazionale per il Microcredito ha già realizzato nel triennio 2016-2018 l'intervento "SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al fondo" - allegato A all'accordo di collaborazione del 14/09/2016 - approvato con D.D. n. 292 del 6/10/2016, finalizzato all'attuazione di azioni di promozione, consulenza, accompagnamento al Fondo SELFIEmployment, destinati ai giovani NEET mediante la Rete degli Sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego;

CONSIDERATO l'interesse di questa Agenzia a proseguire l'azione di promozione e di consolidamento dello strumento SELFIEmployment, al fine di favorire l'occupazione attraverso la microimpresa e l'autoimpiego, coerentemente con gli Obiettivi del PON SPAO, anche attraverso l'istituzione di un tavolo operativo tra Anpal, Invitalia ed Ente Nazionale per il Microcredito, per la condivisione degli interventi e delle iniziative legate al Fondo;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la nota prot. n. 15116 del 26/11/2018, con la quale l'Anpal ha richiesto all'Ente Nazionale per il Microcredito di presentare una proposta progettuale da connotare quale prosecuzione ed integrazione del progetto "Selfemployment: "Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo", anche per il biennio 2019/2020;

VISTA la proposta progettuale "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità", trasmessa via posta elettronica certificata dall'Ente Nazionale per il Microcredito in data 21 dicembre 2018 con nota prot. n. 2403/211218, finalizzata alla realizzazione di interventi volti a promuovere la microimprenditorialità quale leva strategica per la realizzazione di politiche occupazionali;

VISTO l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - stipulato in data 28 dicembre 2018, acquisito al protocollo di questa Agenzia con prot. n. 168, tra l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del suddetto progetto "*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*", in allegato all'accordo di collaborazione, e che disciplina i rapporti tra le parti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 29 del 28/01/2019, con cui è stato approvato il suddetto Accordo e sono state impegnate le relative risorse finanziarie;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del predetto Decreto Direttoriale n. 29 del 28/01/2019 che prevede, ai fini dell'ammissibilità della spesa, la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento del decreto, di un piano esecutivo che "*riporti dettagliatamente le attività progettuali e l'indicazione dei pertinenti indicatori di output e di risultato, ripartiti per le relative priorità d'investimento, e con la valorizzazione dei valori obiettivo da raggiungere attraverso le azioni del progetto*";

CONSIDERATO che l'Anpal ha trasmesso all'Ente Nazionale per il Microcredito il Decreto Direttoriale n. 29 del 29/01/2019 con nota prot. n. 954 del 29/01/2019;

CONSIDERATO che l'Ente Nazionale per il Microcredito ha trasmesso con nota prot. n. 0 03/210219 del 21/02/2019 il piano esecutivo di progetto previsto dall'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 29 del 28/01/2019;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del suddetto piano esecutivo di progetto;

DECRETA

ARTICOLO 1 - Approvazione Piano Esecutivo

E' approvato il Piano Esecutivo del progetto "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità", trasmesso dall'Ente Nazionale per il Microcredito con nota prot. n. 0 03/210219 del 21/02/2019.

Il suddetto Piano Esecutivo costituisce parte integrante del presente decreto.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

ARTICOLO 2 – Ammissibilità della spesa

Per l'ammissibilità della spesa si applicano i pertinenti dispositivi comunitari e quanto previsto dal DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e, nelle more dell'emanazione della Circolare relativa ai "Costi ammissibili al Programma operativo SPAO" per la Programmazione 2014-2020, dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", compatibilmente con le condizioni in materia di costi ammissibili previsti dai vigenti Regolamenti comunitari.

ARTICOLO 3 – Rimodulazioni delle attività

L'Ente Nazionale per il Microcredito, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle singole attività, motivata e documentata.

L'Anpal si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini dell'approvazione della rimodulazione, fermo restando i termini stabiliti per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni delle singole attività, devono essere espressamente autorizzate dall'Anpal ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce dell'attività.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Anpal su espressa richiesta dell'Ente Nazionale per il Microcredito pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

L'Anpal può richiedere eventuali rimodulazioni progettuali per adeguare le attività alla concreta implementazione dello strumento finanziario Selfemployment e per meglio far aderire ogni intervento alle modifiche normative.

ARTICOLO 4 - Programmazione e realizzazione delle attività

Le attività dovranno essere realizzate entro il termine previsto per la scadenza del progetto e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi alla chiusura delle attività.

L'Anpal attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

ARTICOLO 5 - Delega di attività

In materia di affidamento di attività a enti terzi, l'Ente Nazionale per il Microcredito è tenuto ad osservare le norme comunitarie e nazionali e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 relativo agli appalti pubblici.

ARTICOLO 6 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'Anpal provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) Una quota pari al 40% del finanziamento complessivamente assegnato, sarà erogata in anticipazione, a richiesta dell'Ente Nazionale per il Microcredito. A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l'intervenuto avvio delle attività progettuali;
- 2) I trasferimenti successivi saranno effettuati, fino alla misura massima del 90% del "budget ricalcolato", al netto del contributo di cui al precedente punto 1). Al fine di consentire il rientro dell'anticipazione, una quota parte pari al 40% dei rimborsi ottenuti dalla Commissione Europea saranno trattenuti allo scopo di consentire il reintegro della liquidità nel circuito finanziario. Qualora il flusso di certificazione subisse dei rallentamenti, o in altre situazioni di mancanza di liquidità non imputabili all'Ente Nazionale per il Microcredito, l'Autorità di Gestione e l'Ente concorderanno le eventuali azioni necessarie per consentire la realizzazione delle attività pianificate;
- 3) A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva del progetto.

Gli eventuali recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 2) e 3), l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà presentare all'Anpal, con cadenza trimestrale, domande di rimborso firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nelle more dell'adozione del nuovo testo. Tutti i documenti dovranno essere inseriti dall'Ente Nazionale per il Microcredito nel supporto informatico SIGMA SPAO fornito dall'Anpal.

Con cadenza trimestrale, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredate, al termine del primo semestre, dal "budget ricalcolato" sulla base dell'effettiva capacità di spendere quanto inizialmente

stimato sul progetto. Il “budget ricalcolato” dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

In particolare, alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati, in formato digitale, tutti i prodotti realizzati previsti dal progetto approvato, secondo le scadenze stabilite.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad Anpal entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l’Anpal potrà richiedere l’invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all’Ente Nazionale per il Microcredito.

ARTICOLO 7 – Controlli di primo livello

Fermo restando quanto stabilito all’art. 8, i rimborsi da parte dell’Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO, secondo quanto previsto dalla procedura P03 “Verifica operazioni” del Sistema di Gestione e Controllo del PON SPAO, adottato dall’Autorità di Gestione.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, nelle more dell’adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Qualora, a seguito dei suddetti controlli, la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, l’Anpal invierà apposita richiesta in merito ad eventuali chiarimenti, integrazioni e/o documenti mancanti.

In ogni caso l’Ente Nazionale per il Microcredito dovrà inviare nei termini indicati dall’Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all’esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 8 – Chiusura delle attività

Nel semestre successivo alla chiusura del progetto, l’Ente Nazionale per il Microcredito dovrà presentare all’Anpal il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

A seguito della ricezione dello stesso l'Anpal procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva e alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 6 punto 3, se dovuto.

ARTICOLO 9 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art.140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia, e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 10 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

ARTICOLO 11 - Irregolarità

L'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna a segnalare tempestivamente ad Anpal eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi dell'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, l'Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 12 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del Progetto, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo di SIGMA SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;

- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 13 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136, l'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'Anpal.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'Ente Nazionale per il Microcredito.

ARTICOLO 14 – Comunicazioni ufficiali di Progetto

L'Ente Nazionale per il Microcredito è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Anpal.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'Anpal e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento, PON, Decreto di Finanziamento, Progetto/attività.

ARTICOLO 15 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato dall'Ente Nazionale per il Microcredito nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'Anpal.

ARTICOLO 16 – Divieto del doppio finanziamento della spesa

L'Ente Nazionale per il Microcredito garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ROMA, addì

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)